

## **TV e satellite, il diritto all'antenna**

*Le norme sugli impianti di ricezione e di trasmissione si sono moltiplicate nel tempo per stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Ma anche la giurisprudenza ha avuto modo di intervenire ampiamente sulla materia*

Il diritto a ricevere e anche trasmettere informazioni è garantito dall'art. 21 della Costituzione che garantisce la libera manifestazione del pensiero «con ogni mezzo di diffusione», ivi compresi – ovviamente – la televisione e internet. È altrettanto ovvio che a questo diritto corrisponda quello di recepire i messaggi diffusi, e da qui discende che tutti i tipi di antenne televisive e le fibre ottiche sono coperte dalle leggi con un ombrello di tutele.

### **Pochi stop**

Si parte dalla legge 554/1940, per proseguire con il Dpr 156 del 29 marzo 1973, che ha articoli trasmigrati ora nel Dlgs 259/2003. Quest'ultimo afferma, all'articolo 90, che gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato «possono essere dichiarati di pubblica utilità», mentre all'articolo 91 stabilisce che «i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto». Si chiarisce poi che «il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini». Inoltre, un vicino non potrà impedire agli operai installatori di passare attraverso i suoi locali, né potrà chiedere una somma a titolo indennizzo. Se si rifiuta, è lecito chiedere un provvedimento d'urgenza al giudice (articolo 700 del codice di procedura civile).

Il Dlgs 259/2003 "copia" in sostanza quanto già affermato dal Dpr 156/1973, estendendo la disciplina che riguarda le antenne televisive e radiofoniche agli impianti di cablaggio, che negli anni 70 non esistevano.

Infine, l'articolo 2 della legge 6 agosto 2008 ribadisce che «gli articoli 90 e 91 del Dlgs 259 del 1° agosto 2003 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza». E conclude specificando che l'installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica è realizzabile mediante semplice Dia (denuncia di inizio attività) e che le opere relative sono «assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria»: chi costruisce un immobile può essere, pertanto, costretto a pagare una somma a titolo di contributo per la loro installazione o, in alternativa, eseguirla direttamente, a "scomputo" degli oneri di urbanizzazione.

### **I limiti**

Quanto detto finora non significa assenza di limiti. Secondo la giurisprudenza, per esempio, non è possibile far passare i cavi nei locali del vicino se esiste un'alternativa alla loro collocazione, anche più costosa, nei propri locali (si veda Corte d'appello di Milano, sentenza 30 giugno 1995), così come non si può installare l'antenna sul lastrico solare ad uso esclusivo di un altro proprietario se esiste un torrino condominiale che può servire allo scopo (Cassazione, 21 aprile 2009, numero 9427). Inoltre l'invasione nello spazio altrui, se proprio necessaria, può avvenire solo tra vicini in condominio e non in una proprietà esterna, per quanto confinante con il palazzo condominiale stesso (Cassazione, 1° dicembre 1997, numero 12134).

Sulle fibre ottiche, il Dlgs 259/2003 dice anche che «i fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione».

Sempre secondo una giurisprudenza consolidata, un regolamento condominiale di qualsiasi tipo può regolare efficacemente la disposizione delle antenne, purché non ne vieti l'uso. Dunque, è possibile imporre la collocazione dell'antenna su una parte o sull'altra dello stabile. Vale la pena di rammentare, poi, che le norme valide per le antenne riceventi private valgono anche per quelle

trasmettenti, sempre private (gli impianti che appartengono ai radioamatori, spesso dotati di apparecchiature piuttosto "vistose").

### **In campo i comuni**

Di certo, la libertà di antenna ha portato con sé anche risultati negativi dal punto di vista estetico, creando – in tutte le città, dove più, dove meno – "selve" sui tetti o sui balconi che non corrispondono proprio ai criteri del buon gusto.

Dell'argomento si è occupata la legge 249 del 31 luglio 1997 (articolo 3, comma 13), che ha fissato il principio secondo cui devono essere di norma centralizzati i sistemi di ricezione dei condomini di nuova costruzione o sottoposti a «ristrutturazione generale» (questa definizione, peraltro, non è prevista dalle norme sul recupero), aggiungendo che le amministrazioni comunali devono emanare un regolamento sulle installazioni nei centri storici.

Dal canto suo, l'Anci (l'Associazione nazionale dei comuni italiani) ha predisposto uno schema di regolamento-tipo, ma non è facile arrivare a stabilire quanti enti vi si sono adeguati. Di sicuro, molti dei regolamenti più recenti si sono spinti oltre la regolamentazione nei soli centri storici e hanno portato avanti un principio comune: in generale le antenne debbono essere centralizzate, tranne il (raro) caso in cui sia dimostrabile tecnicamente che un intervento di questo tipo non è possibile. Un'idea di come si sono mossi i comuni sulla materia può essere ricavata dalla tabella a fianco, che riassume i risultati di un'indagine a campione effettuata su una serie di capoluoghi di provincia. L'intento di ricomprendervi tutte le grandi città non è andato a buon fine in quanto in alcune di esse (Roma e Napoli, principalmente) la regolamentazione non esiste, essendosi fino ad ora conclusi con un "nulla di fatto" i tentativi di metterla in opera.

<b>Città (articolo reg. edilizio)</b>	<b>casi di intervento</b>	<b>tipo di antenna imposto*</b>	<b>dislocazione</b>
Bologna (art. 67 comma 6)	Manutenzione straordinaria estesa dell'edificio e rifacitura copertura	Antenna centralizzata. Parabola di color rosso coppo.	No su falde verso la facciata principale, torri o altane. Si invece su falde secondarie del tetto
Brescia (art. 33)	Nuove installazioni	Parabolica centralizzata	No su falde verso la facciata principale, giardini e cortili.
Ferrara (art. 51)	Nuove installazioni		Paraboliche solo sul tetto
Firenze (art. 180)	Nuovi impianti, manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria dell'intero tetto	Antenna centralizzata. Parabola di diametro inferiore al metro, con colori mimetici rispetto al tetto	Sul tetto o altrove, se meno visibili dalla via. Falda opposta a quella della pubblica via., salvo comprovate impossibilità tecniche.
Genova (art. 54)	Nuove installazioni	Antenna e parabolica centralizzate	Sul tetto, possibilmente in posizione centrale, in modo da ridurre l'impatto visivo
Livorno (art. 84)	Nuove costruzioni	Cavi interrati nelle murature	-
Modena (art. I/69)	Nuovi edifici	Antenna centralizzata	Preferibilmente sul tetto e comunque non visibili da spazi

			pubblici. (obbligatorio in zone centrali e semicentrali)
Massa (art. 92)	Tutti gli edifici	Se le antenne sono più di due, i proprietari possono essere obbligati a quella centralizzata	--
Milano (art. 8, comma 6)	Nuovi impianti	Parabola centralizzata dove esistono già antenne centralizzate	In centro storico "no" su balconi e terrazze (esclusi i latrici solari), comignoli, cortili e giardini, se visibili da pubblica via. Sì invece su falde secondarie del tetto
Novara (delibera cons. n°10 del 27/01/99)***	Nuovi impianti e nuove installazioni	Centralizzate per nuovi impianti e ristrutturazioni. Una sola per appartamento in caso di semplici sostituzioni	Centro storico e zone vincolate. Sulla copertura e preferibilmente su falda interna rispetto agli spazi pubblici, altrimenti, se tecnicamente possibile, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
Palermo (art. 46.2.2)	Nuove costruzioni, ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria	Antenna centralizzata. Parabola di diametro inferiore al metro, con colori mimetici rispetto al tetto	Falda opposta a quella della pubblica via. No su balconi
Pesaro (art. 67)	Nuove costruzioni condominiali	Antenna centralizzata. Cavi incassati	
Torino (art. 13-bis)**	Nuove installazioni	Antenna parabolica centralizzata, salvo non approvazione del condominio	Falda opposta a quella della pubblica via. No su balconi Sporgenza max 1 m dal colmo. Colorazione mimetizzante.
Venezia (art. 51)	Nuove costruzioni, ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria	Parabolica centralizzata.	Paraboliche non collocate sui fronti principali dell'edificio. Debbono possibilmente sfruttare elementi strutturali (terrazzini, nicchie)□
Verbania (art. 37)	Nuove costruzioni o ristrutturazioni e	Antenna centralizzata con colorazione	

	recuperi	armonica al contesto. Cavi incassati	
Verona (art. 80-ter)	Nuove costruzioni, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie di interi edifici	Antenna centralizzata	Parabole su falde opposte alla pubblica via sfruttando terrazzini, nicchie, ecc. che riducano impatto visivo

\* Con "antenna", salvo specificazione, si intendono sia quella tradizionale che quella parabolica.

\*\* Regolamento di polizia urbana

\*\*\* Regolamento antenne

A titolo puramente esemplificativo, abbiamo riscontrato analoghi regolamenti nei comuni di Arcevia (An); Bassano, Schio e Thiene (Vi); Castiglione Teverina (Vt), Chivasso (To); Comitini (Sr); Cinigiano e Follonica (Gr), Fontanellato (Pr); Fossano e Narzole (Cn); Impruneta e Montaione (Fi); Montepulciano e San Gimignano (Si); Noventa (Pd); Porretta Terme (Bo); Quattordio (Al); San Bonifacio (Vr); Santombono Terme e Treviolo (Bg); Sanremo (Im); Melegnano, Rosate e Trezzo sull'Adda (Mi); Tavazzano (Lo); Vedano al Lambro (Monza)

### ■ Chi paga l'installazione?

Se il condominio decide di installare un'antenna centralizzata, debbono pagarla tutti? Per rispondere, occorre distinguere tra antenne "normali" e paraboliche.

Nel primo caso la decisione non vincola tutti, neppure coloro che hanno dato il loro assenso. Infatti si tratta di un impianto "suscettibile di utilizzazione separata" (secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile). Pertanto ne pagheranno le spese solo coloro che intendono servirsene. Chi preferisce restare staccato potrà, successivamente, cambiare idea e allacciarsi. Ovviamente sarà costretto a versare non solo le spese di connessione ma anche la sua quota di quelle di prima installazione, opportunamente rivalutata all'inflazione (terzo comma, art. 1121 del codice civile).

L'obbligo per tutti di pagare le spese di installazione di un'antenna parabolica, invece, secondo alcuni esisterebbe: questo perché 20 marzo 2001, n. 66, nell'articolo 2-bis le classifica come "innovazioni necessarie", che sarebbero esattamente il contrario delle "innovazioni voluttuarie" - cioè superflue, per le quali la decisione se attuarle o no né lasciata alla volontà di ogni singolo condomino.

Questa tesi non è però ancora sostenuta da nessuna sentenza di Cassazione. Perciò ne preferiamo un'altra. Se il condominio è di nuova costruzione e si installa direttamente un'antenna satellitare per tutti, tutti sono costretti a connettersi. Invece se un'antenna televisiva comune esiste già, oppure esistono già paraboliche singole, nessuno è costretto a connettersi alla parabolica condominiale e a pagare le relative spese, anche se la decisione di mettere il "padellone" è stata presa in assemblea. Ci pare infatti eccessivo che gli italiani siano costretti ad aggiornarsi tecnologicamente sulla base di una decisione presa da pochi in un assemblea, anche perché esistono altre alternative possibili (Tv via fibra ottica con decoder e servizi aggiuntivi a pagamento).

Va infine aggiunto che, per le paraboliche, la legge 66/2001 detta maggioranze semplificate per la decisione di installazione condominiale: basta l'assenso della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei condomini con almeno un terzo delle quote. Suddivisione della spesa. Le spese di installazione e/o quelle di manutenzione ordinaria possono essere stabilite con tabelle allegate al regolamento condominiale contrattuale, approvato da tutti i condomini, che stabiliscano i cosiddetti "millesimi antenna". In mancanza di previsioni del regolamento contrattuale, valgono i principi stabiliti dall'articolo 1123, secondo comma del codice civile: ripartizione in base all'uso che si può fare della cosa comune. In questo caso il 1123 è interpretato in genere coll'attribuire a ciascun appartamento servito, in ugual misura, la stessa quota di spese a prescindere dalla sua grandezza. In teoria, con un semplice regolamento approvato a

maggioranza in assemblea si potrebbe individuare un criterio diverso, purchè compatibile con l'art. 1123: per esempio una quota ogni televisore posseduto in ogni famiglia. Peccato che questo criterio, più giusto in astratto, sia difficilissimo da applicare: chi controllo quanti sono i televisori installati?

### **Maggioranze in seconda convocazione per l'antenna**

Tipo di opera	Maggioranza condominiale
Installazione di antenna centralizzata tradizionale	1/2 + 1condomini, 2/3 millesimi
Installazione di parabola centralizzata	Maggioranza dei presenti in assemblea che siano almeno 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi
Potenziamento di antenna o parabola centralizzata	Maggioranza dei presenti in assemblea che siano almeno 1/3 dei condomini che possiedano 1/3 dei millesimi*
Installazione di antenna o parabola individuale	Non occorre l'assenso assemblea. Nulla la clausola di divieto nel regolamento contrattuale
Installazione di fibre ottiche	Non occorre l'assenso assemblea. Nulla la clausola di divieto nel regolamento contrattuale